



Comunedì Mongiuffi Melia

Città Metropolitana di Messina

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – pec: comunemongiuffimelia@legpec.ite-mail: comune1111@virgilio.it

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 23 MARZO 2020

IL SINDACO

Visti:

- il comma 5 dell'art. 50 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che: *“in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;
- il d. p. c. m. emanato in data 11 marzo 2020, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto, specialmente nella parte in cui dispone, al capoverso del comma 6 dell'art. 1, che *“le amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*;
- il d. l. 17 marzo 2020, n. 18, il quale all'art. 87 prevede espressamente che *“fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo del lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 23 maggio 2017, n. 81. [...] Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente del servizio. Il periodo di servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge”*;

Considerato che si rende necessario limitare al massimo le presenze del personale all'interno degli uffici comunali ed individuare le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza fisica del personale sul luogo del lavoro;

Ritenuto di dover sospendere, per tutta la durata dell'emergenza situazione da Covid-2019, il rientro pomeridiano di tutti gli uffici comunali e di dover limitare, per lo stesso periodo, il servizio dell'anagrafe e dello stato civile;

Visti:

- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente statuto comunale;

- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

ORDINA

- che fino alla data di cessazione dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-2019 le seguenti attività comunali sono da intendersi attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza fisica del personale del servizio:

- Attività della protezione civile;
- Attività della polizia locale;
- Attività urgenti dell'anagrafe e dello stato civile;
- Attività urgenti dei servizi sociali;
- Attività del protocollo comunale;
- Attività urgenti dei servizi finanziari;
- Attività connesse alla gestione dell'igiene pubblica e della pulizia dei luoghi pubblici;
- Attività inerenti alla gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove venga accertato un grave ed effettivo rischio per la sicurezza delle persone ed al buon funzionamento dell'attività amministrativa;

- che le superiori attività vengano espletate dai dipendenti con l'adozione di tutte le raccomandazioni finora divulgate e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e dell'altrui salute, agendo in modo da limitare il più possibile i propri spostamenti ed i contatti interpersonali;

- che, in particolare, il servizio protocollo venga assicurato solo due giorni alla settimana il martedì ed il giovedì, garantendosi la turnazione del personale all'uopo incaricato;

- che i servizi connessi all'anagrafe ed allo stato civile vengano assicurati sono previo appuntamento dell'utenza con i relativi uffici, disponendo che il competente personale eventualmente collocato in smart working si renda sempre reperibile all'interno dell'orario di lavoro assegnato;

- che i responsabili di ciascun area provvedano a dare esecuzione al presente provvedimento, individuando almeno un dipendente che, secondo logiche di turnazione, presenzi in ufficio per lo svolgimento delle attività indifferibili sopra indicate, assegnando agli altri dipendenti progetti di lavoro agile (c. d. "smart working");

- che i dipendenti ai quali non possa essere assegnato un progetto di lavoro agile vengano esentati dall'attività lavorativa, rimanendo reperibili per tutta la durata dell'orario di lavoro loro assegnato;

- che i dipendenti in servizio presso gli uffici comunali continuino a validare la propria presenza con le consuete modalità, dandosi atto che i debiti orari che matureranno in virtù del presente provvedimento saranno regolati con opportune disposizioni alla fine dell'emergenza sanitaria;

DISPONE

- che il presente provvedimento potrà essere revocato nel caso in cui le disposizioni in esso contenute divenissero incompatibili con provvedimenti adottati da parte del governo nazionale o regionale;

- che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di Mongiuffi Melia e debitamente annotata e registrata nei registri appositamente istituiti;
- che la presente ordinanza venga trasmessa a ciascuno dei responsabili d'area, per tutti gli adempimenti connessi e consequenziali, nonché alla Prefettura di Messina ed agli organi di Protezione Civile, per loro opportuna conoscenza;

RENDE NOTO

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo per la Regione Sicilia – Sezione distaccata di Catania ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, rispettivamente entro il termine di sessanta o di centoventi giorni dalla data di conoscenza del medesimo.

Mongiuffi Melia, 23 marzo 2020

ILSINDACO

Dott. Rosario Leonardo D'Amore